



## COMUNE DI BARI

### REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (Delibera n. 26 del 2005, approvata il 21/02/05)

#### INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Principio di fissità
Articolo 4	Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie comunali
Articolo 5	Efficacia temporale
Articolo 6	Informazione del contribuente
Articolo 7	Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 8	Motivazione degli atti
Articolo 9	Tutela dell'integrità patrimoniale
Articolo 10	Interpello del contribuente
Articolo 11	Diritti e garanzie in caso di accesso
Articolo 12	Tutela della buona fede e dell'affidamento
Articolo 13	Ambito di applicazione
Articolo 14	Modificazione di altre disposizioni regolamentari

#### **Art. 1. Oggetto**

- 1) Le norme di cui al presente regolamento danno attuazione alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune dagli artt. 52 e seg., d.lgs. 446 del 1997, oltre che dei principi posti dagli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

#### **Art. 2. Finalità**

- 1) Il Comune di Bari, con riferimento alle proprie entrate tributarie, esercita la funzione impositiva nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, assicurando i diritti e le garanzie previste nel presente regolamento, oltre che dalle singole leggi d'imposta e dai vigenti regolamenti comunali.

- 2) Gli organi istituzionali o burocratici del Comune di Bari provvedono, nell'esercizio dei propri poteri, ad osservare e a garantire i diritti dei contribuenti previsti nel presente regolamento, oltre che dalle singole leggi d'imposta e dai vigenti regolamenti comunali.

### **Art. 3 Principio di fissità**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento non possono essere abrogate o modificate da altre disposizioni regolamentari se non espressamente e con specifico riferimento a quelle abrogate o modificate.

### **Art. 4 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie comunali**

- 1) I regolamenti comunali in materia di entrate tributarie e le deliberazioni recanti approvazione di tariffe devono menzionare l'oggetto nel titolo e la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
- 2) I regolamenti e i provvedimenti non aventi carattere ed oggetto tributario non possono recare disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle inerenti al regolamento o al provvedimento stesso.
- 3) Le modificazioni di regolamenti e di provvedimenti tributari devono riportare il testo conseguentemente modificato.

### **Art. 5 Efficacia temporale**

- 1) I regolamenti comunali in materia di entrate tributarie e le deliberazioni recanti approvazione di tariffe non possono avere efficacia retroattiva, salvo che non contengano disposizioni più favorevoli per i contribuenti.
- 2) In ogni caso, le modificazioni relative ai tributi periodici, quali l'Ici, la TARSU ordinaria, la TOSAP e l'imposta sulla pubblicità, si applicano solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello della loro adozione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 54, d.lgs. 446 del 1997.
- 3) Le disposizioni innanzi richiamate non possono prevedere adempimenti per i contribuenti almeno prima di sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore.

### **Art. 6 Informazione del contribuente**

- 1) E' compito del Comune assumere tutte le iniziative idonee a favorire la conoscenza delle disposizioni tributarie, mettendo a disposizione dei contribuenti regolamenti comunali e deliberazioni recanti approvazione di tariffe, anche mediante informazioni elettronica gratuita, consentendo così l'aggiornamento in tempo reale.

### **Art. 7 Conoscenza degli atti e semplificazione**

- 1) Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati anche mediante comunicazione nel luogo di effettivo domicilio, ovvero nel luogo ove il contribuente ha letto domicilio speciale ai fini del procedimento cui si riferiscono. Qualunque comunicazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675 del 1996 e dal regolamento comunale in materia di privacy.
- 2) Il Comune deve informare il contribuente circa gli elementi o le situazioni di fatto che comportino il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, chiedendogli di integrare o correggere gli atti che compromettono il riconoscimento anche parziale di un credito.
- 3) Il Comune deve mettere a disposizione del contribuente in tempi utili la modulistica e quant'altro consenta il tempestivo e corretto adempimento dei propri obblighi tributari. Nella definizione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il Comune deve tenere conto delle esigenze di semplificazione e di minore onerosità possibile.
- 4) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. La norma si applica anche con riguardo agli elementi informativi contenuti in apposite banche dati, salvo quanto stabilito dalla legge 657/1996 e dal regolamento in materia di privacy.
- 5) Il Comune, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo o alla riduzione dei rimborsi richiesti, quando sussistono incertezze, deve invitare il contribuente, con ogni mezzo idoneo, a fornire i chiarimenti necessari o i documenti utili, comparando presso gli uffici tributari competenti o trasmettendo la documentazione mediante servizio postale o in via telematica.
- 6) La disposizione di cui al comma precedente non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto al versamento diretto e tra questi per la TARSU ordinaria. Sono nulli i

provvedimenti e gli atti emessi in violazione delle disposizioni innanzi richiamate.

### **Art. 8 Motivazione degli atti**

- 1) Gli atti tributari dell'amministrazione comunale o dei soggetti che esercitano per conto del Comune le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali devono essere motivati secondo i criteri sanciti dall'art. 7, legge 212 del 2000.

### **Art. 9 Tutela dell'integrità patrimoniale**

- 1) Le obbligazioni tributarie dovute al Comune possono essere estinte, oltre che secondo le modalità ordinarie, anche per compensazione, alle condizioni stabilite dal regolamento di cui ai commi 6 e 8, art. 8, legge 212/2000 e a quelle fissate con ulteriori disposizioni regolamentari adottate da questo Comune.
- 2) E' ammesso l'accollo del debito altrui, senza liberazione del debitore originario e previo gradimento da esprimersi a cura del funzionario responsabile dell'ufficio tributi competente per il rapporto tributario sottostante.
- 3) In casi eccezionali, adeguatamente motivati, il Sindaco, previo parere favorevole dell'ufficio competente, rimette in termini il contribuente nel caso di inadempimento dovuto da cause di forza maggiore.

### **Art. 10 Interpello del contribuente**

- 1) Il contribuente può inoltrare, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti casi concreti e personali che comportano. In ogni caso non è ammesso interpello per questioni di carattere estimativo (valutazione di aree edificabili ai fini ICI) o di misurazione delle dimensioni di spazi o locali.
- 2) L'istanza, redatta anche su carta semplice, deve recare l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto tali da consentire il corretto inquadramento della questione sollevata, il riferimento a situazioni specifiche e personali, la soluzione prospettata dal contribuente e la sottoscrizione di quest'ultimo. L'istanza sprovvista degli elementi indicati nel presente comma si considera inammissibile ed è inidonea alla produzione degli effetti giuridici di cui al successivo quarto comma.

- 3) L'istanza va indirizzata al Sindaco del Comune il quale provvede a trasmetterla al funzionario responsabile competente in ragione del rapporto tributario sottostante.
- 4) La risposta del Comune, predisposta dal funzionario responsabile, deve recare la soluzione alla questione sottoposta e l'indicazione delle ragioni che hanno indotto a disattendere ovvero ad accogliere le conclusioni ipotizzate dal contribuente. La risposta deve essere comunicata al contribuente entro 120 giorni dalla data di inoltro. Nel caso di mancata risposta entro il termine predetto, la soluzione prospettata dal contribuente si considera accolta e condivisa dal Comune con la conseguenza della nullità di ogni atto avente contenuto sanzionatorio o impositivo che ne risulti difforme. In caso di risposta resa dal Comune ovvero di silenzio, una volta decorso il termine di 120 giorni, non può essere proposto un nuovo interpello per le stesse questioni; in caso di proposizione l'istanza è da considerarsi inammissibile.
- 5) Nel caso in cui l'interpello sia proposto da un numero elevato di contribuenti per la stessa questione o per questioni analoghe, il Comune può rispondere collettivamente, dandone comunicazioni con mezzi idonei.

#### **Art. 11 Diritti e garanzie in caso di accesso.**

- 1) L'accesso nei locali in cui sono svolte attività economiche o in quelli costituenti domicilio può essere effettuato solo nelle ipotesi di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. In ogni caso restano ferme le disposizioni contenute nelle singole leggi d'imposta ed in particolare quanto disposto dagli artt. 71 e 73, d.lgs. 507 del 1993.
- 2) Il soggetto incaricato dell'accesso secondo quanto previsto dalle singole leggi di imposta e dai regolamenti comunali deve informare il contribuente delle ragioni che l'hanno determinato e dei diritti e obblighi che lo riguardano.
- 3) Il contribuente ha diritto di farsi assistere da un difensore abilitato.
- 4) L'accesso deve durare il tempo necessario per eseguire le indagini sul luogo. Quando si tratti di accesso preordinato alla misurazione dei locali, esso può protrarsi solo per il tempo occorrente per effettuare tali operazioni.
- 5) L'accesso deve essere eseguito negli orari di ordinario esercizio delle attività economiche ovvero, nel caso di accesso presso le abitazioni, nelle ore dalle 8.00 alle 13.00 ovvero dalle 16.00 alle 20.00, salvo che non sia

concordato un diverso orario con lo stesso contribuente. In ogni caso, l'accesso deve essere eseguito recando la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente o alla sua vita di relazione.

- 6) Nel rispetto del principio della collaborazione tra i soggetti del rapporto tributario, il contribuente può esporre proprie deduzioni che devono essere riportate nel verbale steso durante e a chiusura delle operazioni. Il contribuente può comunicare, nei sessanta giorni successivi all'accesso, osservazioni e richieste che l'ufficio tributario ha l'obbligo di esaminare prima di emanare l'eventuale avviso di accertamento.

### **Art. 12 Tutela della buona fede e dell'affidamento**

- 1) Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.

### **Art. 13 Ambito di applicazione**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento trovando applicazione anche con riferimento ai rapporti tra contribuenti e la società mista ovvero altro ente investito di funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali.
- 2) Per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle entrate patrimoniali del Comune.

### **Art. 14 Modificazione di altre disposizioni regolamentari**

- 1) Devono considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrastanti con quelle contenute nel presente regolamento.